



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BORSI"

Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I Grado di **Castagneto Carducci 57022 Donoratico (LI)**
Via Matteotti 4 - Tel. 0565/775016 Fax 0565/774345 e.mail LIIC80800C@istruzione.it – LIIC80800C@pec.istruzione.it
C.F. 80006560496 - C.M. LIIC80800C

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA

IL COLLEGIO DOCENTI

VISTO il Decreto legislativo n. 59 del 2004;

VISTO l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 che recita: "Ai fini della validità dell'anno scolastico compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati;

VISTO il D.lgs 62/2017;

VISTA la C.M. 20/2011, la quale dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il Piano Scuola MIUR 20/21, linee guida per settembre, DM 39 del 26/6/20, d'ora in poi DM n. 39;

VISTI l'art. 1, co. 6, lett. r), s), t), e art. 12, co. 1, del DPCM del 7 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 4 dicembre 2020, n. 172, concernente la "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi di scuola primaria", ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

DELIBERA QUANTO SEGUE

I docenti contitolari della classe valutano preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate BES;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possono aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento dell'anno valutando:
 - a. la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - b. le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - c. l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - d. miglioramento rispetto alla situazione di partenza

CONSIDERATO CHE

dalla lettura dell'art. 3 del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 emerge quanto indicato:

- **sono ammessi** alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BORSI"

Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I Grado di **Castagneto Carducci 57022 Donoratico (LI)**
Via Matteotti 4 - Tel. 0565/775016 Fax 0565/774345 e.mail LIIC80800C@istruzione.it – LIIC80800C@pec.istruzione.it
C.F. 80006560496 - C.M. LIIC80800C

- La **non ammissione** si adotta nel caso di carenze disciplinari e formative così gravi da compromettere, anche per l'anno successivo, la possibilità di un graduale recupero delle abilità cognitive e lo sviluppo di un positivo processo formativo.

La non ammissione deve essere utile a garantire all'alunno la possibilità sia di recuperare le numerose carenze disciplinari pregresse sia di svolgere più serenamente il suo percorso scolastico futuro, maturando anche un atteggiamento più responsabile e consapevole.

La non ammissione si adotta qualora l'alunno, nonostante le strategie personalizzate di recupero e consolidamento attivate dalla Scuola, presenti parziale e/o mancata acquisizione dei livelli minimi di apprendimento in più ambiti disciplinari.

DELIBERA

che la non ammissione alla classe successiva:

- prevede, in metà o più delle discipline, una votazione di grave insufficienza (non acquisizione dei livelli di apprendimento);
- deve essere comprovata da casi eccezionali confermati da specifiche e puntuali motivazioni. Casi di eccezionale gravità sono quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettura, scrittura, calcolo, logica);
 - b. mancati processi di miglioramento pur in presenza di percorsi individualizzati debitamente documentati;
 - c. gravi carenze e assenze di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori di comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.
- deve essere deliberata con decisione **unanime** da tutto il team

La delibera n. 37 del 20/05/2021 è approvata a maggioranza con 66 voti favorevoli e 5 astenuti.

Dirigente Scolastica

Dott.ssa Soldi Michela

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*